Elezioni amministrative e fenomeno della c.d. “scheda ballerina”

In materia di elezioni e, in particolare, di operazioni elettorali relative alle elezioni amministrative, deve ritenersi che, per quanto concerne il fenomeno della c.d. scheda ballerina, l’onere della prova gravi sulla parte che ne contesta la sussistenza

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 20 ottobre 2026 n. 7634, si pronuncia sulla necessità o meno di un quadro probatorio e/o indiziario congruo, affinché possa ritenersi configurato il fenomeno della c.d. “scheda ballerina” nelle elezioni amministrative.

Nel caso di specie, il Tar Lazio ha respinto il ricorso proposto da 4 persone in qualità di candidati, cittadini elettori e presentatori delle liste concorrenti, contro il Comune di Anzio e nei confronti dei controinteressati (non costituiti in giudizio), per l’annullamento degli atti relativi alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Anzio, primo e secondo turno e la ripetizione delle elezioni, se del caso nelle sole sezioni specificamente indicate; in subordine, per la correzione del risultato delle elezioni, con conseguente eventuale ripetizione del turno di ballottaggio.

I ricorrenti avevano contestato le operazioni elettorali del Comune di Anzio con due motivi principali.
Il primo riguardava presunte irregolarità nella corrispondenza numerica tra schede autenticate, schede utilizzate e schede non usate in numerose sezioni; secondo loro, in molte sezioni i dati erano mancanti o inattendibili.
Il secondo motivo accusava l’Ufficio elettorale centrale di aver modificato i risultati di alcune sezioni, eccedendo il proprio potere di semplice correzione degli errori materiali previsto dall’art. 72 d.P.R. 570/1960.

Il TAR aveva disposto una verificazione presso la Prefettura di Roma: su 23 sezioni contestate, solo 4 presentavano irregolarità, riguardanti 10 schede complessive, di cui alcune facilmente spiegabili. Il TAR aveva quindi ritenuto le anomalie marginali rispetto ai quasi 22.000 voti espressi, e non idonee a superare la prova di resistenza.
Aveva inoltre giudicato legittimo l’operato dell’Ufficio elettorale centrale, che si era limitato a correggere errori materiali senza alterare il risultato.

Il Consiglio di Stato respinge il motivo di appello relativo all’operato dell’Ufficio elettorale centrale, ritenendo infondate tutte le contestazioni sollevate dagli appellanti. Le criticità denunciate riguardavano due aspetti: la divergenza tra tabelle di scrutinio e verbali di sezione e la presunta presenza di più voti che votanti in alcune sezioni.

Il Consiglio di Stato ribadisce che l’Ufficio elettorale centrale può esercitare lo *ius corrigendi* per correggere errori materiali, senza che ciò equivalga a modificare i risultati elettorali. La sentenza richiama il principio secondo cui l’Ufficio deve garantire la corretta attestazione del risultato, non limitarsi a un mero conteggio meccanico.

Quanto alla seconda criticità (voti superiori ai votanti), la verificazione disposta dal Tar ha risolto quasi tutte le incongruenze mediante riconteggio delle schede, confermando la corrispondenza tra voti e votanti nelle sezioni contestate. La sentenza osserva che «le schede utilizzate rinvenute dai verificatori nelle buste corrispondono nel totale al totale dei votanti di ciascuna sezione», superando così la doglianza. L’unica sezione non riconteggiata presenta comunque dati coerenti tra voti espressi e votanti.

In conclusione, il Consiglio di Stato ritiene che le irregolarità lamentate siano state correttamente affrontate dal TAR, che ha fatto legittimo affidamento sulla verificazione e ha applicato correttamente i principi di strumentalità delle forme e di tutela della volontà dell’elettore. Il primo motivo di appello viene quindi integralmente respinto.